

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



Allegato sub A) determinazione Segretario consortile n. 48 del 06.05.2019

BANDO ENERGIA 2019

PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA SOSTENIBILE

IL SEGRETARIO CONSORTILE

- Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 36 del 11.04.2019, esecutiva nei termini di legge, di approvazione delle modifiche al Regolamento "Energia" per la concessione di contributi relativi agli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia sostenibile;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 37 del 11.04.2019, esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto "Bando Energia 2019 per la concessione di contributi relativi agli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia sostenibile";
- Vista la determinazione Segretario Consortile n. 48 del 06.05.2019 di adozione del bando Energia 2019 per la concessione di contributi relativi agli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia sostenibile;
- Visto lo Statuto consortile approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n.13/Ag del 12.12.2016;
- Visto il Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;

ART. 1 – REQUISITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

1. E' legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando la persona fisica (univocamente individuabile da codice fiscale) che, in relazione al fabbricato oggetto dell'intervento, sia
 - a. titolare di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) ovvero di diritto personale di godimento (locazione ovvero comodato gratuito);
 - b. titolare della relativa utenza elettrica.
2. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un contratto di locazione o abbia in uso gratuito l'immobile (es. il figlio che gode gratuitamente dell'appartamento di proprietà del/dei genitore/i), la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.
3. L'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere di tipo residenziale privato, anche nella forma condominiale, utilizzata come "1^a casa" ed ubicata nel territorio dei Comuni di: Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone, Ledro (per i territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra).
4. Per unità immobiliare (p.m.) si intende quella catastalmente individuabile attraverso specifica porzione materiale.

ART. 2 – INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo in conto capitale gli interventi per l'installazione di:
 - a. **"Collettori solari termici"**.
Gli interventi ammessi a contribuzione sono:
 - i. pannello piano auto costruito se superficie minima di 6 mq;
 - ii. pannello piano se superficie minima di 4 mq;
 - iii. pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione se superficie minima di 3 mq.
 - b. **"Fotovoltaico"**.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono gli impianti generatori fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione con scambio di energia sul posto con potenza compresa tra i 2 e i 6 kWp conformi alle normative vigenti. Nel caso di realizzazione di impianto di potenza superiore ai fini della determinazione del contributo sarà presa in considerazione solo la potenza indicata.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. Impianti fotovoltaici ove sia prevista cessione dell'energia prodotta alla rete di distribuzione attraverso il GSE;
 - ii. Impianti fotovoltaici per i quali non sia prevista la possibilità di cessione dell'energia prodotta alla rete di distribuzione. Sono ammessi esclusivamente gli impianti fotovoltaici a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distribuzione locale.
- c. **“Sistemi di accumulo fotovoltaico”.**

Gli interventi ammessi a contribuzione sono accumulatori fotovoltaici solari in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- ◆ Capacità nominale minima di 1,0 Kwh
- ◆ Ciclo di vita nel tempo di funzionamento maggiore di 8 anni
- ◆ Ciclo di vita maggiore di 2500 cicli carica/scarica
- ◆ Sistema di accumulo elettrochimico (a titolo esemplificativo Ph acido, ioni di Litio, ecc)
- ◆ Garanzia batterie di minimo 2 anni

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete con scambio sul posto di tipo ON-GRID (impianti fotovoltaici che cedono produzione alla rete del GSE). Tali impianti dovranno sottostare, se soggetti, alle disposizioni delle delibere AEEG 574/2014/R/EEL e 642/2014/R/ELL oltre alle regole tecniche attuative pubblicate dal GSE;
 - ii. interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici di tipo OFF-GRID (impianti fotovoltaici che non cedono energia alla rete). Tali impianti sono ammessi esclusivamente se a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distribuzione locale.
- d. **“Caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa”.**

Gli interventi ammessi a contribuzione consistono nella sostituzione di generatori di calore a condensazione e generatori di calore a biomassa per la climatizzazione di ambienti e/o produzione di ACS (acqua calda sanitaria) presso unità immobiliari esistenti e già precedentemente dotate di impianto di climatizzazione.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. generatori di calore a condensazione in possesso di un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93+2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW. Tale requisito dovrà essere certificato dal produttore della caldaia. Potenzialità massima dell'impianto oggetto di contributo pari a $P_n = 35$ Kw. I suddetti requisiti dovranno essere certificati dal produttore della caldaia.
 - ii. generatori di calore a biomassa in possesso di un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%. I generatori di calore a biomassa dovranno altresì essere conformi alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012 ed alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN14961-4 per il cippato. I suddetti requisiti dovranno essere certificati dal produttore della caldaia.
- e. **“Pompe di calore”.**

Gli interventi ammessi a contribuzione sono solo gli interventi realizzati su edifici dotati di impianti fotovoltaici.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. impianti con pompa di calore collegata all'impianto di riscaldamento, con potenza elettrica assorbita maggiore di 1,20 kW; per la pompa di calore è richiesto coefficiente di prestazione termodinamica (COP) minimo calcolato alle condizioni del progetto $\geq 4,2$ (UNI EN 14511);
- ii. impianti con pompa di calore per la sola produzione di acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo ≥ 150 litri ed una potenza minima assorbita $\geq 0,4$ kW; per la pompa è richiesto un indice di prestazione termodinamica (COP) maggiore di 3,2; la pompa deve essere dotata di centralina con funzione Smart Grid per sfruttare al massimo l'autoconsumo.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it

**f. “Impianti di ventilazione con recuperatore”.**

Gli interventi ammessi a contribuzione sono l'acquisto e l'installazione di impianti di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. gli impianti di ventilazione meccanica a doppio flusso incrociato e recuperatore di calore con una portata minima superiore a 60 mc/h riferita ad una singola macchina, ed un rendimento minimo pari al 75% calcolato alle condizioni di progetto secondo le normative in vigore (UNI EN 15242:2008 - UNI EN 15251:2008 – UNI EN ISO 13790:2008).

g. “Cogeneratori ad alto rendimento”.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono l'acquisto e l'installazione di impianti di microgenerazione ad alto rendimento (micro-CHP) per la produzione di energia termica ed elettrica alimentati a Metano, GPL o Solare.

Le unità di cogenerazione ad altro rendimento ammesse a contribuzione sono:

- i. unità che, per un dato anno di funzionamento, presentano caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato III del DM 4 agosto 2011 (che sostituisce l'allegato III del Decreto Legislativo n. 20 del 2007). Il parametro di riferimento indicato dalla normativa per la valutazione delle caratteristiche di alto rendimento è il PES (Primary Energy Saving).

La sub-condizione specificatamente da soddisfare per le micro-CHP oggetto di contribuzione del bando è: $PES \geq 0,15$ (15%) calcolato secondo DM 4 agosto 2011.

La minima capacità di generazione o potenza dell'unità intesa quale potenza attiva nominale dell'unità, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'unità dovrà essere pari a $P=9,90$ kW come da dati riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

2. Le specifiche tecniche ed il criterio di determinazione del contributo sono definiti per ciascuna tipologia di intervento suindicata al successivo art. 6.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per ogni tipologia di impianto per il quale si richiede il contributo BIM, dovrà essere prodotta specifica domanda di contributo.
2. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet www.bimchiese.tn.it su cui apporre la marca da bollo, salvo esenzioni.
3. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.
4. Il termine per la presentazione delle domande è:

LUNEDI 30 SETTEMBRE 2019 ore 12.00

5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo all'ufficio segreteria del Consorzio.
6. La domanda potrà essere:
 - a. consegnata a mano (nel qual caso l'incaricato al ricevimento ne rilascerà idonea ricevuta);
 - b. spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c. plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



- d. mediante P.E.C esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, e deve esservi allegato copia di documento di identità in corso di validità.
7. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
8. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che vi sarà la decadenza dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto.
9. Le dichiarazioni richieste nel modulo di domanda di contributo sono le seguenti:
 - a) generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) titolo legittimante la presentazione della domanda;
 - c) dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento;
 - d) quant'altro previsto dal bando ai fini dell'istruttoria della pratica;
 - e) dichiarazione attestanti eventuali finanziamenti provinciali;
 - f) dichiarazione che lo stesso intervento non ha beneficiato di alcun contributo per lo stesso intervento da parte di altri enti pubblici;
10. In caso di impianti condivisi tra più porzioni materiali (p.m.) del medesimo edificio, sarà possibile presentare, per il medesimo impianto, una domanda di contributo per ogni unità immobiliare servita.
11. Sempre nel caso di impianti condivisi, la preventivazione e la fatturazione dell'impianto dovrà essere unica e cointestata tra tutti i beneficiari del contributo.
12. Nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta in presenza del funzionario è necessario allegare copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità La mancata sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal bando.
13. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
14. Il Consorzio si riserva la piena insindacabile facoltà di procedere a verifica, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai partecipanti al bando in qualsiasi momento della procedura e, laddove sussistano i presupposti, può disporre l'esclusione dalla procedura di assegnazione di contributi ovvero la decadenza dall'attribuzione degli stessi, eventualmente già intervenuta, riservandosi altresì di inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione.

ART. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 - b) copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell'unità immobiliare interessata dall'intervento (p.ed., p.m. ed eventuale subalterno);
 - c) copia delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento, se ed in quanto prescritte;
 - d) titolo edilizio, se prescritto;

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



- e) relazione tecnica redatta da una ditta installatrice abilitata all'esecuzione dell'impianto corredata da un preventivo di spesa e che specifichi:
 - 1) le caratteristiche dell'impianto
 - 2) la sua potenza nominale,
 - 3) la conformità alle vigenti disposizioni legislative e UNI;
 - 4) la certificazione dei materiali;
 - 5) le garanzie.
 - f) foto a colori del tetto o dei locali interessati prima dei lavori o dell'impianto
 - g) foto dell'immobile oggetto dell'intervento
2. Qualora gli interventi siano già stati completati o in fase di realizzazione, dovranno aggiungersi:
- a) relazione illustrativa dei lavori e dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice abilitata che comprovi l'inizio degli stessi a partire dal 01/01/2019;
 - b) fatture eventualmente già emesse (saranno ammesse fatture datate dal 01/01/2019).
3. Nel caso di impianti condivisi, la preventivazione e la fatturazione dell'impianto dovrà essere unica e cointestata tra tutti i richiedenti il contributo.

ART. 5 – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

- 1. Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione attraverso la domanda di partecipazione.
- 2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Segretario consortile dr.ssa Lara Fioroni, nelle more di designazione di altro dipendente a cura del Segretario consortile.

Art. 6 – CONTRIBUTO: LIMITE MASSIMO E CRITERI

- 1. Per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo di cui all'art. 2 del presente Bando sono specificamente individuati i criteri di determinazione del contributo e l'ammontare massimo dello stesso.
- 2. I criteri di determinazione del contributo assegnabile e l'ammontare massimo concedibile sono fissati per ciascuna tipologia di intervento ammesso.
- 3. Per i collettori solari termici sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Impianti di tipologia A (pannello piano auto costruito) €/mq 700,00
 - ii. Impianti di tipologia B (pannello piano) €/mq 1.050,00
 - iii. Impianti di tipologia C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione) €/mq 1.400,00
 - b. Contributo massimo assegnabile: **€ 2.200,00**
- 4. Per il fotovoltaico sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo
 - i. Determinazione KWp installati €/KWp installato 500,00
 - b. Contributo massimo assegnabile: **€2.200,00**
- 5. Per i sistemi di accumulo fotovoltaico sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo
 - i. Determinazione capacità nominale dell'accumulo fotovoltaico installato €/KW 600,00
 - b. Contributo massimo assegnabile: **€ 3.000,00**

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.ite-mail: segreteria@bimchiese.tn.itpec: bimdelchiesecondino@legalmail.it

6. Per le caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Contributo pari al 30% della spesa sostenuta per la sostituzione del generatore di calore esistente con un generatore di calore a condensazione ovvero con un generatore di calore a biomassa;
 - b. Contributo massimo assegnabile:
 - i. Per caldaia a condensazione: **€ 1.500,00**
 - ii. Per generatore di calore a biomassa: **€ 1.800,00**

7. Per le pompe di calore sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo e contributo massimo assegnabile:
 - i. pompe di calore collegate all'impianto di riscaldamento **€ 2.200,00**
 - ii. impianto di riscaldamento dotato di sonde geotermiche verticali e/o orizzontali **€ 3.300,00**
 - iii. pompe di calore con serbatoio di accumulo per sola produzione acqua calda **€ 900,00**

8. Per gli impianti di ventilazione con recuperatore sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Contributo pari al 30% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto di ventilazione con recuperatore
 - b. Contributo massimo assegnabile: **€ 1.200,00**

9. Per i cogeneratori ad alto rendimento sono introdotti i seguenti parametri:
 - a. Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Micro-CHP (0,15<PES<0,25) contributo pari al 30% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto micro-CHP
 - ii. Micro-CHP (PES maggiore di 0,25) contributo pari al 30% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto micro-CHP
 - b. Contributo massimo assegnabile:
 - i. Micro-CHP (0,15<PES<0,25) **€ 2.800,00**
 - ii. Micro-CHP (PES maggiore di 0,25) **€ 3.400,00**

10. Il contributo economico assegnabile alle domande che risulteranno ammissibili non può superare il 30% (trenta%) della spesa ammessa per ciascun intervento incentivato e comunque **entro il limite massimo di € 5.000,00** per ogni beneficiario ovvero per ogni unità immobiliare.

11. Il contributo economico assegnato è da intendersi quale "contributo in conto capitale".

12. In caso di impianti condivisi tra più porzioni materiali (p.m.) del medesimo edificio, ai fini della determinazione del contributo spettante per ogni p.m., la ripartizione della spesa ammissibile sarà determinata dalla Commissione suddividendo il costo complessivo dell'impianto in parti uguali tra le p.m. che compongono l'edificio.

13. Sono ammessi a contributo gli interventi i cui lavori abbiano avuto inizio dal 01.01.2019.

14. Qualora la spesa documentata in sede di rendicontazione risulti essere inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale alla minore spesa.

ART. 7 – CUMULABILITA'

1. È possibile chiedere il contributo anche per più interventi sulla stessa unità immobiliare di tipo residenziale, purché siano uno per ogni tipologia.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



2. Per ogni unità immobiliare, pertanto, sarà accolta una sola domanda per ogni tipologia di impianto (termico solare, fotovoltaico, accumulo fotovoltaico, caldaia condensazione, generatore calore a biomassa, impianto di ventilazione con recuperatore, pompa di calore e cogeneratori ad alto rendimento).
3. In caso di cumulo di contributo per interventi previsti dal presente Bando e dal “Bando casa per la concessione di contributi relativi agli interventi di abbellimento urbano e risparmio energetico delle abitazioni”, il limite massimo concedibile per ogni beneficiario e per unità immobiliare è di € 8.000,00.
4. Il contributo è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione fino al raggiungimento del 100% delle spese ammissibili.
5. Il contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) “collettori solari termici” e b) “fotovoltaico” sono cumulabili.

ART. 8 – GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento la Commissione competente per materia procede alla redazione della graduatoria.
2. La graduatoria sarà redatta adottando come criterio di priorità il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione richiesta.
3. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria da parte dell'Assemblea.

ART. 9 – SPESE AMMISSIBILI

1. Per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo di cui all'art. 2 del presente Bando sono specificamente determinate le spese ammissibili.
4. Per i collettori solari termici:
 - a. sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, i relativi bollitori, nonché tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;
 - b. le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto;
 - c. gli impianti solari termici dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti (UNI EN 12975 - pannelli circolazione forzata - o UNI 12976 - pannelli solari termici a circolazione naturale);
 - b. le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.. Dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti;
 - c. i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE;
 - d. i collettori solari termici e i bollitori dovranno essere garantiti per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni, gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici per 2 anni;
 - e. le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.
5. Per il fotovoltaico:
 - a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera dei pannelli fotovoltaici, tutte le apparecchiature elettriche o elettroniche necessarie, nonché tutte le eventuali opere necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



- b. Gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.
 - c. Gli impianti, qualora soggetti, dovranno altresì essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm.
 - d. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
 - e. I materiali impiegati dovranno avere il marchio CE.
 - f. I pannelli fotovoltaici dovranno essere garantiti dall'installatore per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, gli inverter dovranno essere garantiti per almeno 5 anni, i componenti elettrici per 2 anni.
 - g. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.
6. Per i sistemi di accumulo fotovoltaico
- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera delle batterie di accumulo fotovoltaico, tutte le apparecchiature, elettriche ed elettroniche, il contatore per misurare l'energia scambiata sul posto qualora richiesto dalla norma CEI 0.21, nonché tutte le opere murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti.
 - b. Gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Gli impianti, qualora soggetti, dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm e alle indicazioni delle delibere AEEG 574/2014/R/EEL e la delibera AEEG 642/2014/R/ELL nonché alle regole tecniche attuative pubblicate dal GSE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
 - c. Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle prestazioni professionali per la progettazione fino ad un massimo del 10% del costo totale ammesso per realizzare l'impianto. I materiali impiegati dovranno avere marcatura CE. Gli accumulatori fotovoltaici dovranno essere garantiti dall'installatore per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, i componenti elettrici e le batterie per 2 anni.
7. Per le caldaie a condensazione e generatori di calore a biomassa
- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, nonché tutte le opere idrauliche e edili necessarie per la posa a regola d'arte dei generatori di calore a condensazione e dei generatori di calore a biomassa. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
 - b. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti. Le caldaie a condensazione ed i generatori di calore a biomassa dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni, i bollitori per 5 anni e gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici per 2 anni. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.
8. Per le pompe di calore
- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, nonché tutte le opere idrauliche e edili necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



- b. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
 - c. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE.
 - d. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti. Le pompe di calore dovranno avere una classe di efficienza energetica classe A ed essere garantite dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni, i bollitori per 5 anni e gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici per 2 anni.
 - e. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.
 - f. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.
9. Per gli impianti di ventilazione con recuperatore
- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, i filtri di prima installazione, i sensori, nonché tutte le opere idrauliche, edili ed elettriche necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
 - b. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
 - c. Gli impianti a ventilazione con recupero di calore dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni per l'impianto di ventilazione e gli eventuali accessori. I soli componenti elettrici ed elettronici dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per 2 anni.
 - d. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.
10. Per i cogeneratori ad alto rendimento
- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, gli eventuali accumulatori termici (bollitori), l'eventuale pannello fotovoltaico-termico di cogenerazione, nonché tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
 - b. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti. I cogeneratori CHP dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni, gli eventuali relativi bollitori per 5 anni e gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici per 2 anni. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

Art. 10 - COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari assegnatari del contributo, dando indicazione del termine di ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito nel presente bando.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221

Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720

sito web: www.bimchiese.tn.it

e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



2. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, il responsabile del servizio competente provvederà a dare compiuta motivazione del diniego del contributo, dando informazione delle azioni giudiziarie esperibili avverso il provvedimento di rigetto.

ART. 11 - TERMINE LAVORI

1. I lavori per i quali è stato richiesto il contributo ai sensi del presente Bando dovranno essere completati entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
2. E' rimessa alla Commissione la facoltà di proporre all'Assemblea la concessione di proroghe dei termini suddetti.

ART. 12 - ACCERTAMENTI

1. Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti per mezzo di tecnico incaricato ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ovvero ai fini di verificare l'avvenuta e regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione di domanda di liquidazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di avvenuta realizzazione dell'impianto nel rispetto dei termini previsti dall'art.10 salvo che l'intervento sia stato realizzato/iniziato prima della data della domanda e comunque in corso d'anno 2019;
 - b) copia della fattura quietanzata emessa dall'installatore dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - c) foto a colori del tetto dopo l'esecuzione dei lavori;
 - d) relazione dell'installatore con le tipologie dei materiali utilizzati;
 - e) dichiarazione dell'installatore di conformità dell'impianto realizzato a regola d'arte;
 - f) estremi per l'accreditamento del contributo.
 - g) certificazioni di conformità/attestazioni/garanzie
2. Nel caso di intervento per il fotovoltaico, alla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo dovrà essere aggiunta anche la copia del contratto con il GSE di regolazione dello Scambio sul Posto, qualora soggetto.
3. Nel caso di intervento per l'accumulo fotovoltaico, alla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo dovrà essere aggiunto anche:
 - a. relazione dell'installatore con le tipologie dei materiali utilizzati e recanti i valori di capacità nominale dell'accumulatore fotovoltaico;
 - b. documentazione comprovante la titolarità di un contatore di energia regolarmente connesso alla rete di distribuzione ed a servizio dell'impianto elettrico oggetto dell'installazione dell'impianto di accumulo fotovoltaico (es. bolletta elettrica).
4. Al momento della liquidazione il responsabile del procedimento provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

ART. 14 – ALTRE INFORMAZIONI

I partecipanti al bando hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11
Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221
Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720
sito web: www.bimchiese.tn.it
e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it
pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it



Il Regolamento, il Bando per la concessione di contributi relativi agli interventi di abbellimento urbano e risparmio energetico delle abitazioni, nonché la modulistica necessaria sono disponibili sul sito del Consorzio BIM del Chiese – www.bimchiese.it

Per informazioni inerenti alla presente procedura gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Consorzio BIM Chiese, Via Oreste Baratieri n.11 a Borgo Chiese, tel.0465/621048 – int. 2 - o inviare e-mail all'indirizzo info@bimchiese.tn.it.
[orario di apertura: da LU a GIO 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00; VEN 09:00 – 12:00]

Art. 15 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 –

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

- **Titolare del trattamento:** Consorzio BIM del Chiese, con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Segretario Consortile (segretario@bimchiese.tn.it), tel. 0465/621048;
- **Il Responsabile della Protezione dei Dati:** Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it
- **Finalità del trattamento e base giuridica:** il Consorzio si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento europeo UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.
- **Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali:** i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. N.33/2013 – testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
- **Periodo di conservazione dei dati:** i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque entro il termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente agli atti.
- **Diritti sugli atti:** il partecipante alla procedura può esercitare i seguenti diritti:
 - ❖ Diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
 - ❖ Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 DGPR.
 - ❖ la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- **Reclamo:** l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al Garante Privacy
- **Comunicazione di dati:** la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto
- **Profilazione:** il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.